

MOD. I.G.M. 1



Roma. 20 LUG. 1990 19

*Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste*

GAR. N. 1100 DEL 10/11/1980

Agli Assessorati Regionali
per l'Agricoltura e Foreste
LORO SEDI

Ufficio Agroindustria

23868

*Proposta al Segretario del
Dipartimento*

OGGETTO

Interventi nazionali e regionali per l'incentiva-
zione dell'imboschimento dei seminativi ritirati
dalla produzione - D.M. n. 35 dell'8 febbraio
1990.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
 1° DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
 ASS. AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE

13 AGO 1990

P.U.L. 21570 4.2

Alla Provincia Autonoma
di Bolzano

Al Ministero del Tesoro
Ragioneria centrale
dello Stato
- I.G.F.O.R. -
Via XX Settembre 97
R O M A

Alla D.G. per l'Economia
Montana e Foreste
S E D E

All'Ispettorato Centrale
Repressione Frodi
S E D E

Ai Commissari di Governo
LORO SEDI

D. 11.11.1980 n. 35 del 10/11/1980



Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste

GABINETTO DEL MINISTRO

Roma, 19

Al

Prot. N. 1000

Risposta al foglio del
Dir. N. 1000

OGGETTO

e, p.c.

Alla Direzione Generale
Tutela Economica dei
Prodotti Agricoli
S E D E

Alla Direzione Generale del-
la Produzione Agricola
S E D E

Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri
- Ufficio Affari Regionali
Palazzo Vidoni
C.so V. Emanuele, 116
R O M A

- Dipartimento per il
Mezzogiorno
Via Boncompagni
R O M A

Al Ministero degli Esteri
D.G.A.E. Ufficio CEE
P.le Farnesina, n. 1
R O M A

Il presente documento è stato elaborato dal Dipartimento per il Mezzogiorno e sottoposto a controllo del Dipartimento per gli Affari Regionali.



*Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste*

GABINETTO DEL MINISTRO

Roma 19

Il

Prot. N.° *Posix.*

Risposta al Foglio del
Dir. *Scr.* *N.°*

OGGETTO

Alla Commissione delle
Comunità Europee
Direz. Gen. Agricoltura
D.G. VI - Strutture
Rue de la Loi, 130
Attenzione Mr. DALEIDEN
BRUXELLES

Alla Rappresentanza Permanente
d'Italia presso le Comuni-
tà Europee
Rue du Marteau, 5/11
BRUXELLES

Il regolamento CEE n. 797/85, così come modificato dal reg. CEE n. 1609/89, agli artt. 20 e 20 bis stabilisce che possono essere concessi aiuti per promuovere la formazione di boschi sui terreni agricoli.

Con Decreto Ministeriale n. 35 dell'8.2.1990 sono state emanate le disposizioni attuative nazionali che la regolamentazione comunitaria ha demandato allo Stato membro, e con successiva circolare n. 236 del 12.4.90 sono state impartite disposizioni ed indicati criteri alle Regioni ed alla Provincia Autonoma di Bolzano per l'incentivazione dell'imboschimento dei terreni agricoli.

Il d. l. n. 30 del 28.2.1990 è stato modificato in materia di risposta



Roma.

19

Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste

GABINETTO DEL MINISTRO

Prot. N.°

1988

Risposta al Foglio del
Circ. N.°

OGGETTO

L'art. 9 comma 1 del citato D.M. 35/90 ha fatto inoltre riserva di ulteriori istruzioni per l'invio degli elenchi di liquidazione degli aventi diritto al premio, da impartire con successivo provvedimento, d'intesa con il Ministero del tesoro - Ispettorato Generale per l'Amministrazione del Fondo di Rotazione (in prosieguo denominato IGFOR), quale organo competente alla corresponsione degli aiuti in oggetto.

Premesso quanto sopra e tenuto conto che l'erogazione del premio relativo al ritiro dei seminativi dalla produzione che siano stati destinati all'imboschimento deve avvenire sulla base di appositi elenchi di liquidazione predisposti da codeste Regioni e dalla Provincia Autonoma di Bolzano, si forniscono i seguenti chiarimenti.

1. FASE ISTRUTTORIA E FORMAZIONE DEGLI ELENCHI.

L'istruttoria delle domande di aiuto comprende tutte le operazioni che riguardano la ricevibilità e la regolarità formale delle domande stesse, l'espletamento degli accertamenti aziendali necessari al completamento delle istruttorie, nonché l'espletamento degli accertamenti personali di cui alle leggi 31.5.65 n. 575 e 13.9.82 n. 646 (normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa), così come modificate dalla legge 19.3.90 n. 55 (G.U. n. 69 del 23.3.90).

Di conseguenza, nel caso in cui l'importo relativo all'aiuto superi la somma di £. 50.000.000 ciascun ente competente per l'istruttoria dovrà presentare in duplice copia alla Prefettura del luogo in cui vengono disposti gli elenchi di liquidazione l'allegato 2 alla presente circolare, che riproduce il modello di certificazione antimafia, per ottenere il rilascio della prescritta certificazione.



Roma.

19

Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste

GABINETTO DEL MINISTRO

..II

.Sed. 1.^a.Sed. 2.^a.Risposta al .Soglio del
Suo .Suo .Suo

OGGETTO

Per importi inferiori alla predetta cifra di 50.000.000, in luogo della certificazione antimafia, il beneficiario sarà tenuto a sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a suo carico di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione.

La certificazione di cui sopra, nonché l'autocertificazione, dovranno essere richieste in tempi tali da consentire agli organi liquidatori di ricevere la documentazione stessa in epoca contestuale alla formulazione degli elenchi di liquidazione.

Per le persone giuridiche la predetta certificazione dovrà riferirsi al legale rappresentante.

Per ciò che concerne il livello degli aiuti che possono essere concessi, si richiama l'attenzione degli enti in indirizzo su quanto esposto nella già citata circolare del Ministero dell'Agricoltura e Foreste - Ufficio Agroindustria - n. 236 del 12.4.90.

L'importo dell'aiuto una tantum all'imboschimento delle superfici agricole, previsto dall'art. 20 del citato regolamento CEE n. 797/85, nonché l'importo del premio annuo per ettaro boschivo previsto dall'art. 20 bis dello stesso regolamento, sono calcolati con l'applicazione della misura unitaria dell'aiuto per ettaro alla superficie dichiarata ed accertata, espressa in ettari, applicando il tasso di conversione dell'ECU in vigore nell'anno in cui viene corrisposto il premio.

Per l'emissione dell'atto di liquidazione relativo all'aiuto una tantum ed al premio annuo, deve essere adottato l'allegato n. 1 alla presente circolare, composto dall'elenco dei beneficiari



Roma.

19

*Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste*

GABINETTO DEL MINISTRO

Del. N.°

del

*Richiesta al Seglio del
Dir. del*

N.°

OGGETTO

dell'aiuto e dall'attestazione degli importi attribuiti, resa dall'Amministrazione competente, costituente parte integrante dell'atto di liquidazione stesso.

L'atto di liquidazione è adottato e sottoscritto dal funzionario responsabile dell'ufficio o dell'ente incaricato del servizio.

Le generalità dei funzionari ai quali, per i singoli territori, è stato attribuito tale compito, la sede di servizio e la competenza territoriale assegnata, nonché la firma che dovrà essere autenticata o le eventuali modifiche rispetto alle precedenti comunicazioni devono essere comunicate al Ministero del Tesoro - I.G.F.O.R. -.

2. PAGAMENTO DELL'AIUTO UNA TANTUM E DEL PREMIO ANNUO.

Il pagamento dell'aiuto una tantum e del premio annuo di cui all'art. 6 del D.M. 35/90 agli aventi titolo è disposto direttamente dal Ministero del Tesoro - IGFOR -, a mezzo assegno circolare non trasferibile emesso a favore del (o bonifico per importi superiori a f. 30.000.000) beneficiario e spedito dall'istituto bancario all'indirizzo del medesimo a mezzo servizio postale.

Il Ministero del Tesoro - IGFOR - provvede al pagamento dell'importo dell'aiuto una tantum e del premio annuo sulla base degli atti di liquidazione adottati dagli uffici o dagli enti incaricati dalle singole Regioni e Province autonome del servizio istruttorio delle domande presentate dai richiedenti, risultanti da appositi elenchi che detti uffici od enti debbono redigere in quattro copie di cui due copie da trasmettere al Ministero dell'Agricoltura e Foreste - Gabinetto - Ufficio Agro-industria, Via XX Settembre n. 20 Roma, per il successivo inoltro di una di esse al Ministero del Tesoro - IGFOR -, e due copie alla Direzione Generale dell'Economia Montana e delle Foreste, Via Carducci, n. 5, Roma -.

In applicazione di tali disposizioni, gli uffici od enti incaricati del servizio istruttorio, del rilascio del certificato



*Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste*

GABINETTO DEL MINISTRO

Roma.

19

Prot. N.°

del

Richiesta al foglio del

del

del

N.°

OGGETTO

di regolare esecuzione dei lavori e della liquidazione delle domande debbono predisporre e trasmettere, per le pratiche definite, apposito elenco per provincia, in dattiloscritto.

Ogni foglio dell'elenco deve essere numerato (pag...), recare il timbro dell'ufficio od ente che ha predisposto l'elenco nonchè la firma del funzionario responsabile di cui al precedente n. 1.

L'elenco in questione, parte integrante dell'atto di liquidazione, costituisce impegno per il successivo pagamento dell'aiuto e la sua formazione, pertanto, ha la stessa rilevanza, sul piano della responsabilità, dell'atto di liquidazione medesimo.

Si fa presente, in proposito, che il pagamento dell'aiuto una tantum e del premio annuo agli aventi diritto verrà effettuato sulla base dei citati elenchi di liquidazione che dovranno essere inviati al MAF, per il successivo inoltrato al Ministero del Tesoro - IGFOR -, entro e non oltre 90 giorni dall'avvenuto accertamento della regolare esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 5 della legge 741/81.

Nel caso di rettifiche apportate sugli elenchi, il funzionario responsabile deve provvedere alla convalida, con firma e timbro, non soltanto della singola rettifica ma di tutti gli importi sia parziali che generali, rettificati in conseguenza.

In situazioni d'urgenza, il predetto funzionario può procedere alle rettifiche anche a mezzo di telefax, facendo seguire apposita nota di convalida firmata e timbrata.

Qualora, a seguito di errori materiali, si renda necessario procedere ad una modifica della liquidazione già effettuata, l'Ufficio incaricato del servizio dovrà emettere i relativi



Roma.

19

Ministero
dell'Agricoltura delle Foreste

GABINETTO DEL MINISTRO

Prot. N.°

1988.

Richiesta al Seglio del
C.C. A.S. N.°

OGGETTO

provvedimenti e trasmettere quindi un nuovo apposito distinto elenco di rettifica corredato da esauriente relazione.

3. CONTROLLI SUL RISPETTO DEGLI IMPEGNI DA PARTE DEI BENEFICIARI.

I controlli verranno effettuati dal C.F.S. come disposto e chiarito con le ministeriali n. 5281 del 15.2.1990 e n. 23 del 16.3.1990. Essi saranno eseguiti, in collaborazione con le Regioni e con la Provincia Autonoma di Bolzano, dopo l'avvenuto pagamento dell'aiuto.

Tali controlli dovranno essere effettuati con le modalità di cui all'art. 14 del Reg. CEE 1272/88, secondo le quali essi dovranno comprendere un campione non inferiore al 5% delle aziende beneficiarie e far riferimento alla ripartizione geografica delle superfici interessate. Comporteranno inoltre:

- l'accertamento del rispetto dei divieti ed obblighi di cui all'art. 4 del citato Regolamento;
- le verifiche di cui al paragrafo 3 del citato art. 14.

Per consentire alla D.G.E.M.F. di poter impartire ai propri organi periferici le varie disposizioni operative connesse all'espletamento dei controlli, ivi compreso l'impiego di personale e mezzi, il Ministero del tesoro - IGFOR -, dopo l'avvenuto pagamento dell'aiuto, invierà alla predetta Direzione duplice copia dei prospetti riepilogativi, distinti per regioni e province e con l'indicazione del numero delle aziende beneficiarie, delle superfici interessate e degli importi corrisposti.



Roma

19

*Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste*

GABINETTO DEL MINISTRO

*Prot. N.°**1000**Risposta al foglio del
Dir. 1000 N.°*

OGGETTO

L'avvio della fase operativa inizierà con la programmazione in sede regionale o della provincia autonoma dei controlli, che sarà attuata dal coordinatore regionale del C.F.S. in collaborazione con il responsabile dell'ufficio della regione o della provincia autonoma preposto al settore. Per quanto riguarda le Regioni a statuto speciale Sicilia, Sardegna, Valle D'Aosta, Friuli Venezia Giulia e la Provincia Autonoma di Bolzano i coordinatori regionali del C.F.S. responsabili sono rispettivamente quelli della Calabria, del Lazio, del Piemonte e del Veneto.

I funzionari di cui sopra predisporranno un programma di massima dei controlli da effettuare ogni anno nel territorio di competenza, stabilendo il campione o, eventualmente, i campioni (differenziati per zona e/o per tipo di controllo) in relazione all'insieme di tutte le aziende agricole beneficiarie degli aiuti di cui all'art. 6 del D.M. n. 35/90.

La percentuale delle aziende da sottoporre a controlli deve tener conto delle possibilità operative degli Uffici, ma soprattutto dell'obbligo di individuare con la maggior precisione possibile il grado di rispetto delle norme regolamentari da parte delle aziende beneficiarie del regime di aiuti in questione.

Pertanto, se dopo il completamento del programma di controllo di cui sopra in una o più zone si riscontri un consistente livello di inadempienze, potrà risultare necessario aumentare la percentuale del campione sino a realizzare, nei casi più gravi, il 100% dei controlli in loco.

Va tenuto presente, in proposito, che la regolamentazione comunitaria, pur autorizzando un controllo minimo del 5% delle aziende, pone a carico dell'interessato e degli Stati membri le eventuali conseguenze finanziarie del mancato rispetto della normativa comune.



Roma.

19

Ministero
dell'Agricoltura delle Foreste

GABINETTO DEL MINISTRO

Prot. N.°

del

Risposta al foglio del
Dir. N.°

OGGETTO

I sopralluoghi saranno effettuati previo invio all'azienda del relativo avviso, almeno 15 giorni prima della data stabilita.

I controlli saranno eseguiti da personale del C.F.S. con qualifica di Ufficiale di P.G. e agente di P.S., con la partecipazione di un funzionario della regione o della Provincia Autonoma.

Per i relativi verbali di controllo verranno impiegati i modelli SIAN 5/ai - 5/bi - 5/ci, allegati alla presente circolare, opportunamente timbrati sull'intestazione con la denominazione della struttura del C.F.S. preposta al controllo e firmati e timbrati in calce dal personale che lo ha effettuato. Tre copie di tali verbali dovranno essere trasmesse alla D.G.E.M.F.

Due esemplari resteranno a corredo atti d'ufficio della struttura del C.F.S. e dell'ufficio della regione o provincia autonoma.

4. SOMME INDEBITAMENTE PAGATE E SANZIONI

Ai sensi dei regolamenti comunitari in materia finanziaria (regolamento CEE n. 729/70 e successive modificazioni ed integrazioni) e della normativa nazionale (legge 23.12.1986, n. 898) che hanno introdotto nuove fattispecie di reato e di illecito amministrativo nei casi di indebite percezioni di aiuti conseguite mediante esposizione di dati e notizie false, occorre provvedere al recupero delle somme, procedendo al tempo stesso agli ulteriori adempimenti, compreso l'assolvimento dell'obbligo periodico di informazioni da trasmettere alla Commissione CEE ai sensi del Regolamento CEE n. 283/72 del 7.2.1972.

In particolare, ove gli Organi del C.F.S. accertassero, in sede



Roma.

19

*Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste*

GABINETTO DEL MINISTRO

Prot. N.°

del

*Richiesta al Segretario del
D. G. E. M. F.*

del

N.°

OGGETTO

di controllo, le violazioni di cui all'art. 2 della citata legge n. 898, fermo restando l'obbligo della denuncia alla competente autorità giudiziaria, dovranno inviare il rapporto giudiziario oltre che all'autorità giudiziaria alla D.G.E.M.F. .

Il rapporto prescritto dall'art. 17 della legge 24.11.1981, n. 689, così come modificato dall'art. 4 della legge n. 898/86, dovrà essere trasmesso all'Ispettorato Centrale Repressione Frodi e, per conoscenza, alla D.G.E.M.F., unitamente al processo verbale in originale e copia conforme, con la prova dell'avvenuta contestazione immediata o della notifica degli estremi della violazione in applicazione della disciplina sanzionatoria di cui all'art. 3, legge n. 898/86.

Copia autentica del p.v. dovrà altresì essere inviata alla Regione competente e alla Provincia Autonoma di Bolzano e per conoscenza all'Ufficio Agroindustria ed al Ministero del Tesoro - IGFOR -.

Gli uffici liquidatori delle regioni e della Provincia autonoma di Bolzano procederanno direttamente ed immediatamente all'azione di recupero dell'indebitato. Le somme recuperate quale restituzione dell'indebitato dovranno essere versate a cura dei diretti interessati presso le tesorerie provinciali dello Stato competenti per territorio, le quali emetteranno vaglia del Tesoro sulla Tesoreria Centrale dello Stato, con il vincolo di commutazione in quietanza di accredito al c/c di Tesoreria n. 777/23209, aperto presso la Tesoreria Centrale medesima, intestato "Ministero del Tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie", specificando nel contempo, ogni elemento utile per l'individuazione del versante e della relativa causale.

Il V.T. rilasciato dalla competente Tesoreria provinciale, dovrà



Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste

GABINETTO DEL MINISTRO

Roma.

19

11

Prot. N.°

10/88

Risposta al foglio del
Proc. N.° 1.°

OGGETTO

poi essere inviato in originale, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: Ministero del Tesoro - RGS - IGFOR -, Via XX Settembre 97, 00187 Roma.

Per quanto riguarda la sanzione amministrativa, si segnala che con D.M. 31251/88 del 28 giugno 1988, il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste ha designato i funzionari delegati ad emettere l'ordinanza-ingiunzione di cui sopra.

Per le sanzioni d'importo non superiore a f. 30.000.000 essi sono i Direttori degli uffici periferici dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, nell'ambito della circoscrizione di rispettiva competenza.

Per le sanzioni superiori a detto importo, la competenza ad emanare la riferita ordinanza è dell'Ispettore generale capo per la repressione delle frodi sino al limite di f. 200.000.000 e del Ministro dell'Agricoltura oltre tale limite.

5. IMPUGNAZIONI ED ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI.

I ricorsi aventi ad oggetto controversie relative alla concessione dell'aiuto possono essere proposti in via giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente oppure, in via amministrativa, attraverso il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

In tale ultimo caso il ricorso dovrà essere depositato, preferibilmente, presso l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato e copia di esso dovrà essere fatta pervenire per conoscenza al Ministero dell'Agricoltura e delle foreste - Gabinetto - Ufficio Agroindustria.

L. 1 di 10/88 - Direzione di Via S. Spirito 10/88



*Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste*

GABINETTO DEL MINISTRO

Roma

19

Prot. N.°

*Risposta al foglio del
Dir. N.°*

OGGETTO

Le decisioni dei ricorsi devono essere comunicate agli stessi uffici destinatari degli elenchi.

Delle azioni proposte in sede giurisdizionale contro i provvedimenti adottati dagli uffici incaricati del servizio istruttorio, questi ultimi debbono informare al più presto il Ministero dell'Agricoltura e Foreste - Gabinetto del Ministro - Ufficio Agroindustria -, inviando altresì allo stesso per iniziative di competenza, un circostanziato rapporto corredato da copie di documenti ed atti.

Quando, a seguito di esito favorevole dell'impugnazione proposta in via giurisdizionale o amministrativa, occorra far luogo a revisioni e riliquidazione dell'importo già pagato, l'ufficio od ente competente deve emettere i relativi provvedimenti e trasmettere, quindi, al Ministero del Tesoro - IGFOR -, con apposito distinto elenco per il pagamento, gli elementi rettificativi dell'aiuto riconosciuto e dell'importo riliquidato, allegando gli estremi della relativa decisione.

Per la relazione dell'elenco, per il quale dovrà essere seguita la numerazione progressiva del relativo anno, si applicano le disposizioni di cui alle note per la compilazione dell'allegato n. 1.

7. ATTI DI PROCURA

L'efficacia degli atti compiuti da procuratori degli aventi titolo all'aiuto (presentazione a nome e per conto degli aventi titolo alla domanda, nonché altri atti eventuali) è subordinata alla validità di atto di nomina del procuratore, per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio anche se di

MODULARIO
A * I



Roma

19

Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste

CABINETTO DEI MINISTRI

Proposta al figlio del
C... ..

Sist. N.

...

OGGETTO

data successiva a quella del compimento di tali atti, a condizione, in questa ipotesi, che la procura contenga la dichiarazione di ratifica dell'operato anteriore del procuratore in modo espresso, oppure con il riferimento alla campagna inerente agli atti compiuti dal procuratore.

Nel caso in cui la procura non contenga tale espressa dichiarazione, la corresponsione dell'aiuto al procuratore potrà aver luogo solo in seguito alla presentazione di un successivo atto di ratifica, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, col quale il rappresentato dichiara espressamente di riconoscere e ratificare tutti gli atti compiuti dal procuratore anteriormente alla data della procura, purchè necessari al conseguimento del detto aiuto.

Gli adempimenti sopra descritti, concernenti le procure rientrano nella competenza degli Uffici ed Enti localmente incaricati del servizio istruttorio.

L'assegno circolare non trasferibile (o il bonifico) viene emesso a favore del procuratore dell'avente titolo soltanto nell'ipotesi di procuratore che abbia sottoscritto la domanda in nome e per conto del rappresentato ed abbia quindi comprovato la sua qualità con atto di procura esibito all'Ufficio od Ente incaricato del servizio istruttorio che ne ha curato l'inserimento nell'elenco delle pratiche.

Per quanto riguarda, invece, le procedure all'incasso o comunque qualsiasi atto con cui l'intestatario della domanda nomina un procuratore, sia esso persona fisica o giuridica, ad incassare in propria vece l'importo dell'aiuto ad esso spettante, è da tenere presente che, con il sistema centralizzato dei pagamenti, tale tipo di procura non è idoneo all'emissione dell'assegno circolare non trasferibile a favore del procuratore, ma può soltanto esser

A. prego inoltre, di non tollerare alcun indebitamento e di addebi-
tarsi al debito di direzione a cui si risponde.



Roma.

19

Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste

GABINETTO DEL MINISTRO

Al

Prot. N.°

Prot.

Richiesta al Foglio del
Dir. Dir. N.°

OGGETTO

utilizzato per la riscossione dell'assegno che verrà emesso direttamente a favore dell'intestatario della domanda.

8. COMUNICAZIONI SUI CONTROLLI

La Direzione Generale Economia Montana e Foreste trasmetterà al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste - Gabinetto - Ufficio Agroindustria copia dei modelli 5/ai - 5/bi - 5/ci relativi ai controlli effettuati.

Si confida che gli Uffici ed Enti come sopra incaricati procederanno alle istruttorie, alla liquidazione e ai controlli, con scrupolosa osservanza delle indicazioni contenute nella presente circolare, adottando altresì ogni possibile accorgimento affinché l'erogazione dell'aiuto agli aventi diritto avvenga entro il più breve tempo possibile.

IL MINISTRO

∠
∨

ELENCO BENEFICIARI DELL'AIUTO DI CUI AGLI ARTT. 20 E 20 BIS DEL
REG. 797/85 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PER I SEMINATIVI
RITIRATI DALLA PRODUZIONE E DESTINATI ALL'IMBOSCHIMENTO.

CAMPAGNA 19../.....

REGIONE

PROVINCIA

PROVINCIA AUTONOMA

N. ELENCO

Si attesta che gli importi dovuti a ciascun beneficiario di cui al presente elenco n. costituito da n. fogli per l'importo complessivo di Lit., corrispondono a quelli risultanti dalle istruttorie effettuate sulle singole domande e relativi atti di liquidazione, in esecuzione delle disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste n. 35 dell'8 febbraio 1990 e del Reg. CEE n. 797/85 del Consiglio e, pertanto, l'elenco stesso, parte integrante dei predetti atti di liquidazione, costituisce impegno per il successivo pagamento dell'aiuto da parte del Ministero del Tesoro - IGFOR -.

(Timbro, data e firma dell'autorità competente)

REGIONE o PROVINCIA AUTONOMA
 Elenco beneficiari dell'aiuto di cui agli Artt. 20 e 20 bis del Reg. (CEE) n.797/85
 per i seminativi ritirati dalla produzione e destinati all'imboschimento

PROVINCIA DI

ANNO 19..

N. ELENCO
 PAG.

ALL. 4

N. ORDINE	BENEFICIARIO		INDIRIZZO		NUM. FASCIA	SUPERFICIE IMBOSCHITA		PREMIO UNITARIO ECU		IMPORTO PREMIO	
	LUOGO E DATA DI NASCITA	COGNOME O RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE/PARTITA IVA	INDIRIZZO		Ha	a. ca.	l'impianto	aiuto annuo	ECU	IMPORTO PREMIO LIRE
<input type="checkbox"/>	COGNOME O RAGIONE SOCIALE	FRAZIONE, VIA	NUM. CIVICO	NUM. FASCIA	SUPERFICIE IMBOSCHITA	PREMIO UNITARIO ECU	IMPORTO PREMIO LIRE				
<input type="checkbox"/>	NOIOME	C.A.P. COMUNE	PROV.								
<input type="checkbox"/>	LUOGO DI NASCITA	PROV.	CODICE FISCALE								
<input type="checkbox"/>	DATA DI NASCITA	SESSO	CODICE FISC./PARTITA IVA BENEF. PRECEDENTE	TOTALE		TOTALE PREMIO					
<input type="checkbox"/>	ANNULLITA'	DATA DOMANDA	COSTO COMPLESSIVO								
<input type="checkbox"/>	COGNOME O RAGIONE SOCIALE	FRAZIONE, VIA	NUM. CIVICO	NUM. FASCIA	SUPERFICIE IMBOSCHITA	PREMIO UNITARIO ECU	IMPORTO PREMIO LIRE				
<input type="checkbox"/>	NOIOME	C.A.P. COMUNE	PROV.								
<input type="checkbox"/>	LUOGO DI NASCITA	PROV.	CODICE FISCALE								
<input type="checkbox"/>	DATA DI NASCITA	SESSO	CODICE FISC./PARTITA IVA BENEF. PRECEDENTE	TOTALE		TOTALE PREMIO					
<input type="checkbox"/>	ANNULLITA'	DATA DOMANDA	COSTO COMPLESSIVO								

Ufficio dichiara che tutti gli elementi contenuti nel presente elenco sono criteri, che le domande sono state presentate entro i termini regolamentari e che le operazioni, ivi comprese quelle di accertamento, si sono svolte conformemente alle norme vigenti.

TIEMBRO, DATA E FIRMA DELL'AUTORITA' COMPETENTE

NOTE PER LA COMPILAZIONE PER GLI ELENCHI DEI BENEFICIARI DEL PREMIO RELATIVO ALLE MISURE FORESTALI DI CUI AGLI ARTT: 20 E 20 BIS DEL REG. CEE 797/85 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, LIMITATAMENTE AI SEMINATIVI RITIRATI DALLA PRODUZIONE.

I fogli allegati servono per la compilazione degli elenchi dei beneficiari dei premi che, per una corretta lettura dei dati, dovranno essere dattiloscritti o, quantomeno, scritti in stampatello.

L'intestazione dell'elenco dovrà riportare l'indicazione della regione o della provincia autonoma e dell'anno in cui viene inviato l'elenco per il pagamento.

Gli elenchi saranno contraddistinti da un numero progressivo che indicherà la spedizione al Ministero dell'Agricoltura e delle foreste: sarà, quindi, n. 1 per la prima spedizione, n. 2 per la seconda e così via.

Nel caso di raggruppamento di produttori dovranno essere indicati, oltre alla ragione sociale del gruppo ed al rappresentante legale, anche i dati relativi a tutti i singoli associati che hanno presentato domanda di set-aside (tutti con lo stesso numero d'ordine).

Ogni elenco sarà costituito da più fogli contenenti le "schede informative" (due per foglio), su cui dovranno essere riportati i dati di ciascuna pratica. Ogni pratica, se composta di più schede informative (associati e/o rappresentanti) dovrà essere individuata dallo stesso numero d'ordine progressivo apposto nelle relative schede.

Le colonne riportate su ciascuna "scheda informativa" dovranno essere compilate con la seguente metodologia:

- N. ORDINE: numerazione progressiva delle pratiche, iniziando con il n. 1 per la prima pratica dell'elenco; gli elenchi successivi per la stessa provincia dovranno iniziare con il numero successivo a quello dell'ultima pratica riportata sull'elenco precedente (per es.: se l'ultimo n. d'ordine del primo elenco è 100, il primo n. d'ordine del secondo elenco da inviare deve essere 101).
La numerazione dovrà ripartire da 1 solo per il successivo anno d'invio.
- RUOLO: posizione della persona fisica o giuridica, i cui dati sono riportati nella colonna "dati anagrafici", relativamente alla pratica cui si riferisce. Più precisamente:
 - . se i dati anagrafici si riferiscono al beneficiario del premio non va barrata alcuna casella;
 - . se i dati anagrafici si riferiscono ad un rappresentante va barrata la casella "Rp";
 - . se i dati identificativi si riferiscono ad un produttore associato va barrata la casella "As".

- DATI ANAGRAFICI: cognome e nome, luogo di nascita, sigla della provincia, data di nascita e sesso del soggetto; per le persone giuridiche tali elementi sono sostituiti dalla denominazione o ragione sociale.
- INDIRIZZO - COD. FISCALE/PARTITA I.V.A.: indirizzo, n. civico, cap, comune e sigla della provincia. Si noti che, qualora il n. civico non esista, si deve barrare la casella corrispondente; inoltre l'indirizzo deve essere completo delle notazioni abbreviate di via, piazza, ecc. (via = V., piazza = P.zza, viale = V.le, frazione = Fraz., calle = Cl., contrada = C.da, località = Loc., vicolo = Vic., strada = Str., ecc.). Inoltre, per le persone fisiche nonché per le ditte, le imprese familiari, le società di fatto, dovrà essere indicato soltanto il cod. fiscale, mentre per le società (S.S, S.N.C., S.A.S., S.R.L., S.p.A., S.A.p.A.,) va indicata esclusivamente la P. I.V.A.
- DATA DOMANDA: riportare in tale casella la data di presentazione della domanda di set-aside di ciascun beneficiario sia singolo che associato.
- ANNUALITA': nella casella "annualità" va riportato il n. progressivo (massimo 20) dell'annualità cui si riferisce il premio da erogare (ad es.: 1 se trattasi del 1° anno di impegno, 2 se trattasi del 2° anno e così via).
Ne consegue che il premio di primo impianto verrà corrisposto solo nel caso di prima annualità.
- COD. FISC. O PART.I.V.A. PRECEDENTE BENEFICIARIO: tale casella va riempita ogni qualvolta si verificano mutamenti nella titolarità del premio (ad es.: compravendita di terreno, successione mortis causa, cessione d'azienda ecc.). In tali casi dovrà essere indicato il cod. fiscale o la part. I.V.A. del titolare del premio immediatamente precedente all'ultimo.
- N. FASCIA: indicare, nelle apposite caselle, i seguenti codici:
 - A- se trattasi di superfici rientranti in zone preferenziali;
 - B- se trattasi di altre superfici;
 - C- se trattasi di superfici rientranti in zone preferenziali e l'imboschimento è stato effettuato con pioppeti;
 - D- se trattasi di altre superfici e l'imboschimento è stato effettuato con pioppeti;
 - E- se trattasi di superfici rientranti in zone preferenziali e l'imboschimento è stato effettuato con il noce;
 - F- se trattasi di altre superfici e l'imboschimento è stato effettuato con il noce.
- SUPERFICIE AGRICOLA RITIRATA DALLA PRODUZIONE E DESTINATA ALL'IMBOSCHIMENTO: in corrispondenza di ciascuna fascia riportare la superficie per la quale è stato concesso il premio (si ricordi che la superficie destinata a bosco non può essere

inferiore a due ettari).

- PREMIO UNITARIO: indicare, in corrispondenza dei singoli codici di fascia e per i diversi tipi di aiuto, il premio unitario concesso, espresso in ECU, con l'indicazione delle prime due cifre decimali, senza arrotondamenti. Qualora l'importo fosse stato stabilito dalle regioni solo in lire, per calcolare il relativo controvalore in ECU occorre applicare il tasso di conversione in ECU stabilito per ciascun anno (per l'anno 1990 tale tasso è, come noto, pari a f. 1682).
- TOTALI: indicare i totali sommando i valori riportati in ciascuna colonna (Ha, a, ca, ECU, lire).
Su ciascun foglio dovrà essere apposto il timbro e la firma leggibile del funzionario responsabile della liquidazione del premio nonché la dichiarazione di veridicità dei dati esposti.
- COSTO COMPLESSIVO: indicare le spese globalmente sostenute dal beneficiario per effettuare l'imboschimento.

UFFICIO RICHIEDENTE :

VIA :

TELEFONO :

PROT. N.

ALLA PREFETTURA DI

OGGETTO : Richiesta certificazione ai sensi della legge
31.5.1965, n. 575, della legge 23.12.1982, n. 936 e
della legge 19.3.1990, n. 55 -

DENOMINAZIONE IMPRESA :

TRATTASI DI :

IMPORTO DELL'AIUTO DI CUI AGLI ARTT. 20 E 20 BIS DEL REG. CEE N.
797/85 PER I SEMINATIVI RITIRATI DALLA PRODUZIONE E DESTINATI
ALL'IMBOSCHIMENTO:

Si allegano i certificati di residenza e stato di famiglia
riferiti alle seguenti persone :

N. ORDINE COGNOME E NOME QUALIFICA DATA DI NASCITA

DATA

FIRMA

PREFETTURA DI

PROT. N.

UFFICIO A.M.

VISTA la richiesta dell'Ente sopraindicato;
VISTE le risultanze del Centro Elaborazione Dati del Dipartimento
della P.S. riguardanti i predetti ed i loro familiari e
conviventi;

SI CERTIFICA

che, alla data odierna, a carico delle suindicate persone non
sussistono procedimenti e provvedimenti per l'applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge
27.12.56, n. 1423, né provvedimenti indicati nel secondo e terzo
comma dell'art. 10 nonché negli artt. 10 ter e 10 quater della
legge 31.5.65, n. 575, modificata dalla legge 13.9.82, n. 646 e
dalla legge 19.3.90, n. 55.

P. IL PREFETTO

REG. (CEE) n. 797/85
(AIUTO DI CUI AGLI ART. 20 E 20 bis PER I SEMINATIVI
RITIRATI DALLA PRODUZIONE E DESTINATI ALL'IMBOSCHIMENTO

7

PARTICELLE CATASTALI DEL BENEFICIARIO SULLE QUALI NON RISULTA CORRISPONDENZA TRA QUANTO DICHIARATO E QUANTO RILEVATO

Cod. ISTAT	Riferimenti catastali		
	Pr. Comune	Sez.	Foglio

MOTIVAZIONI

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO RELATIVO AL CONTROLLO SULL'ADEMPIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI IN RELAZIONE ALL'AIUTO DI CUI AGLI ART. 20 E 20 bis DEL REGOLAMENTO (CEE) n. 797/85 RELATIVI AI SEMINATIVI RITIRATI DALLA PRODUZIONE E DESTINATI ALL'IMBOSCHIMENTO.

Inserire in modo chiaro ed in stampatello i dati richiesti.

Mod. 5/ai

- Riquadro 1 Indicare il nome dell'organismo preposto al controllo ed il cognome, il nome e la qualifica della persona che effettua il controllo stesso.
- Riquadro 2 Riportare i dati anagrafici del beneficiario dell'aiuto; indicare obbligatoriamente la Partita IVA.
- Riquadro 3 Riportare i dati anagrafici del rappresentante del beneficiario presente al controllo. In tal caso, va richiesto e segnalato, barrando la casella predisposta, un documento comprovante la delega del beneficiario (non compilare nel caso in cui sia il beneficiario stesso ad accompagnare l'agente).
- Riquadro 4 Riportare il protocollo assegnato dall'Amministrazione competente alla domanda di impegno ed inoltre la data di approvazione della domanda stessa.
- Riquadro 5 Indicare la data del giorno in cui si effettua il controllo e barrare le caselle corrispondenti alle richieste riportate nel riquadro.
- Riquadro 6 Barrare la casella corrispondente all'esito del controllo.

Mod. 5/bi

- Riquadro 7 (Da compilare solo in caso di condizione non rispettata al punto 4 del riquadro 5).
Riportare le particelle sulle quali non è stata riscontrata corrispondenza rispetto a quanto dichiarato sulla domanda di impegno, indicando il codice ISTAT del comune di appartenenza delle particelle ed i riferimenti catastali. Indicare inoltre le motivazioni di tale mancata corrispondenza.

Mod. 5/ci

- Riquadro 8 Riportare un dettagliato rapporto relativamente al controllo effettuato indicando, qualora l'esito dello stesso fosse negativo, gli impegni disattesi dal beneficiario.



Roma, L. 3 1990 1990 19

Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste

GABINETTO DEL MINISTRO

Ufficio Agroindustria

Prot. N.° 3475 Prov.

OGGETTO Integrazione circolare n. 23868 del 20 luglio 1990
per l'incentivazione dell'iboschimento dei
seminativi ritirati dalla produzione - D.M.35/90

Risposta al Foglio del
Dir. Sez. N.°

Alla Provincia Autonoma
di Bolzano

Al Ministero del Tesoro
Ragioneria Generale
dello Stato
- I.G.F.O.R. -
Via XX Settembre 97
R O M A

Alla D.G. per l'Economia
Montana e Foreste
S E D E

All'Ispettorato Centrale
Repressione Frodi
S E D E

Ai Commissari di Governo
LORO SEDI



*Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste*

GABINETTO DEL MINISTRO

Roma, 19

Al

Prot. N.º *Pr. N.º*

Risposta al Foglio del
Dir. *Scr.* *N.º*

OGGETTO

e, p.c. Alla Direzione Generale
Tutela Economica dei
Prodotti Agricoli
S E D E

Alla Direzione Generale della
Produzione Agricola
S E D E

Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri
- Ufficio Affari Regionali
Palazzo Vidoni
C.so V. Emanuele, 116
R O M A

- Dipartimento per il
Mezzogiorno
Via Boncompagni
R O M A

Al Ministero degli Esteri
D.G.A.E. Ufficio CEE
P.le Farnesina, n. 1
R O M A

MIST. AGRICOLTURA E FORESTE - ROMA - TEL. 06/47001



*Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste*

GABINETTO DEL MINISTRO

Roma. 19

All

.....

.....

Prot. N.º *Series*

Risposta al Foglio del

Dir. *Scr.* *N.º*

OGGETTO

.....

Alla Commissione delle
Comunità Europee
Direz. Gen. Agricoltura
D.G. VI - Strutture
Rue de la Loi, 130
Attenzione Mr. DALEIDEN
BRUXELLES

Alla Rappresentanza Permanente
d'Italia presso le Comuni-
tà Europee
Rue du Marteau, 5/11
BRUXELLES

Con riferimento alla circolare dello scrivente n. 23868 del 20 luglio scorso, si trasmettono le pagine 5, 5 bis e 6 che dovranno integrare e sostituire le pag. 5 e 6 della citata circolare.

In esse sono riportate alcune precisazioni relative alla certificazione antimafia, concordate con il Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato per il Fondo di Rotazione.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dr. Sergio Incoronato)



Roma, 19

*Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste*

GABINETTO DEL MINISTRO

All

Prot. N.º *Posix:*

Risposta al Foglio del
Dir. *Sex.* *N.º*

OGGETTO

Per importi inferiori alla predetta cifra di £. 50.000.000, in luogo della certificazione antimafia, il beneficiario sarà tenuto a sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a suo carico di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione.

Analoga autocertificazione potrà eccezionalmente essere prodotta dal richiedente nei casi di urgenza, in attesa che pervenga all'Ufficio competente per l'istruttoria la certificazione prefettizia, secondo quanto dispone l'art. 7 comma 7, della legge n.55/90.

La certificazione di cui sopra, nonché l'autocertificazione, dovranno essere richieste in tempi tali da consentire agli organi liquidatori di ricevere la documentazione stessa in epoca contestuale alla formulazione degli elenchi di liquidazione, in modo che non venga meno la loro validità fissata, come è noto, in tre mesi.

Nel caso di comproprietari della stessa azienda, la certificazione o l'autocertificazione antimafia dovrà essere prodotta per ciascuno di essi a prescindere dall'avvenuta presentazione della domanda da parte di uno solo di essi per conto degli altri.

Nel caso in cui uno dei suddetti comproprietari risulti sottoposto alla misura di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 55/90, la domanda di estensivizzazione dovrà essere respinta integralmente.

Per le persone giuridiche la predetta certificazione dovrà essere prodotta secondo quanto dispone l'art. 7, comma 4, della legge 55/90.

In caso di rappresentanza volontaria, la certificazione o l'autocertificazione antimafia dovrà essere richiesta anche al procuratore, oltre che al beneficiario dell'aiuto.



*Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste*

GABINETTO DEL MINISTRO

Roma, 19

Al

Prot. N° Posix

 Risposta al Foglio del
 Div. Lex N°

OGGETTO

Per ciò che concerne il livello degli aiuti che possono essere concessi, si richiama l'attenzione degli enti in indirizzo su quanto esposto nella già citata circolare del Ministero dell'Agricoltura e Foreste - Ufficio Agroindustria - n. 236 del 12.4.90.

L'importo dell'aiuto una tantum all'imboschimento delle superfici agricole, previsto dall'art. 20 del citato regolamento CEE n. 797/85, nonché l'importo del premio annuo per ettaro boschivo previsto dall'art. 20 bis dello stesso regolamento, sono calcolati con l'applicazione della misura unitaria dell'aiuto per ettaro alla superficie dichiarata ed accertata, espressa in ettari, applicando il tasso di conversione dell'ECU in vigore nell'anno in cui viene corrisposto il premio.

La comunicazione al Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - I.G.F.O.R. - delle liquidazioni effettuate dovrà avvenire a mezzo di un modello, conforme a quello riportato nell'allegato n.1 alla presente circolare, nel quale risultino riepilogati il numero di fogli costituenti l'elenco, il numero dei beneficiari, nonché i complessivi importi liquidati. Detto modello costituisce atto di attestazione da parte dell'amministrazione competente e dovrà essere sottoscritto dal funzionario responsabile del servizio.

Le generalità dei funzionari ai quali, per i singoli territori, è stato attribuito tale compito, la sede di servizio e la competenza territoriale assegnata, nonché la firma (che dovrà essere autenticata) devono essere comunicate al Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - I.G.F.O.R. -. Lo stesso vale per ogni successiva modifica alle comunicazioni effettuate.



*Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste*

GABINETTO DEL MINISTRO

Roma, 19

Al
.....
.....

Prot. N.º Posix.

Risposta al Foglio del
Div. Sez. N.º

OGGETTO

2. PAGAMENTO DELL'AIUTO UNA TANTUM E DEL PREMIO ANNUO.

Il pagamento dell'aiuto una tantum e del premio annuo di cui all'art. 6 del D.M. 35/90 agli aventi titolo è disposto direttamente dal Ministero del Tesoro - IGFOR -, a mezzo assegno circolare non trasferibile (o bonifico per importi superiori a f. 30.000.000) emesso a favore del beneficiario e spedito dall'istituto bancario all'indirizzo del medesimo a mezzo servizio postale.

Il Ministero del Tesoro - IGFOR - provvede al pagamento dell'importo dell'aiuto una tantum e del premio annuo sulla base degli atti di liquidazione adottati dagli uffici o dagli enti incaricati dalle singole Regioni e Province autonome del servizio istruttorio delle domande presentate dai richiedenti, risultanti da appositi elenchi che detti uffici od enti debbono redigere in quattro copie di cui due copie da trasmettere al Ministero dell'Agricoltura e Foreste - Gabinetto - Ufficio Agro-industria, Via XX Settembre n. 20 Roma, per il successivo inoltro di una di esse al Ministero del Tesoro - IGFOR -, e due copie alla Direzione Generale dell'Economia Montana e delle Foreste, Via Carducci, n. 5, Roma -.

In applicazione di tali disposizioni, gli uffici od enti incaricati del servizio istruttorio, del rilascio del certificato

AREE PREFERENZIALI

ART. 6 D.M. N. 35 DELL'8/2/1990

SETTORI A GESTIONE SOCIALE DELLA CACCIA EX LEGGE N. 986/77.

PROV.	COMUNE	N. TGSC	SUP. HA	AREA PREFERENZ.	
				propria	lett.
PC	PIACENZA, PONTENURE, CADEO	1	2.445	SI	
	CAORSO	2	2.035	SI	
	MONTICELLI D'ONGINA	3	2.622	SI	
	CASTELVETRO	4	2.006	SI	
	S. PIETRO, VILLANOVA, SERCENZONE, CORTEMAGGIORE	5	4.753	SI	
	FIGGIUOLA, LUGAGNANO, AL SENO, CARPANETO, MORFASSO	6	5.857	SI P.	L P.
	CASTELL'ARQUATO	7	2.038	SI	
	VERNASCA	8	2.305		L
	MORFASSO	9	2.334		L
	S. GIORGIO, PIGNANO, GOSSOLENGO, PIACENZA	10	4.920	SI	
	SERCENZONE, PONTE OLIO, GROPPARELLO	11	5.990	SI P.	L P.
	BETTOLA	12	4.147		L
	PARMA	13	4.850		L
	SERCENZONE	14	4.566		L
	REGGIO EMILIA	15	4.354		L
	RAZZANO SIOZZANO, GAZZOLA, BRAGNANO	16	4.318	SI	
	RIVERGARO, TRAVO	17	5.750		L
	ROBBIO, CORTEBRUGNATELLA	18	4.159		L
	COLI	19	3.149		L
	OTTONE, ZERBA, CERIGNALE	20	5.077		L
	PIACENZA, CASTEL S. GIOVANNI, SARMATO, BORGONOVO, ROTOFRENO	21	2.942	SI	
	PIANELLO, NIBBIANO, CAMINATA, PECORARA	22	5.533		L
	GOSSOLENGO, PIACENZA	23	2.722	SI	
	ZIANO	24	1.839		
			90.711		

PROV.	C O M U N E	N. TGSC	SUP. HA	AREA PREFERENZ.	
				propria	lett.
PR	POLESINE PARMENSE, ZIBELLO, ROCCABIANCA, BUSSETO, FIDEN- ZA, SORAGNA	1	6.742	SI	
	SISSA, TRECASALI, S. SECONDO, FONTANELLATO, FONTEVIVO	2	5.270	SI	
	COLORNO, SORECOLO, PARMA, TORRILE, MEZZANI	3	6.954	SI	
	FIDENZA, SALSOMAGGIORA, PELLEGRINO PARMENSE	4	6.321	SI	L P.
	NOCETO, MEDESANO, VARANO MEL. FONTEVIVO, PARMA, NOCETO, MEDESANO, COLLECCHIO, SALA, FELINO, FORNOVO	5	6.538	SI P.	L P.
	SALA BAGANZA, FELINO, LANGHIRANO	6	5.963	SI	
	MONTECHIARUGOLO, PARMA	7	3.793	SI P.	L P.
	TRAVERSETOLO, NEVIANO, LESIGNANO	8	5.030	SI	
	SOLIGNANO, VALMOZZOLA, BERCETO	9	4.343	SI P.	L P.
	VARESI, BARDI	10	3.407		L
	BORGOTARO, ALBARETO, COMPIA- NO, TORNOLO	11	8.115		L
	BEDONIA, COMPIANO, ALBARETO, TORNOLO	12	5.736		L
	FORNOVO, TERENCEO, CALESTANO, LANGHIRANO, CORNIGLIO, SOLIGNANO, VARANO M.	13	6.893		L
	LESIGNANO, NEVTANO, PALENZANO, TIZZANO	14	11.621		L
	BERCETO, TERENCEO	15	8.085		L
	MONCHIO, PALENZANO	16	5.855		L
	CORNIGLIO	17	2.741		L
	RORE, PELLEGRINO PARMENSE	18	3.058		L
		19	4.094		L
		110.559			

PROV.	C O M U N E	N. TGSC	SUP. HA	AREA PREFERENZ.	
				propria	lett.
RE	BOZZATO, BRESCELLO, GUASTALLA, GUALTIERI, POVIGLIO, CASTELNUOVO SOTTO, CARPIGINE, GATTATICO, REGGIO EMILIA, SANT'ILARIO D'ENZA	1	9.144	SI	
	LUZZARA, REGGIOLO, FABBRICO, NOVELLARA, CAMPAGNOLA, GUASTALLA, BAGNOLO IN PIANO, CADELBOSCO SOPRA	2	10.155	SI	
	CORREGGIO, S.MARTINO IN RIO, BAGNOLO IN PIANO, RUBIERA, REGGIO EMILIA	3	6.571	SI	
	REGGIO EMILIA, SANT'ILARIO, MONTECCHIO, CAVRIAGO, BIRBIANO, QUATTRO CASTELLA, S.POLO, CIANO, VEZZANO	4	9.519	SI P.	L P.
	ALPINEA, SCANDIANO, CASALGRANDE, CASTELLARANO, VIANO, BAISO	5	6.515	SI P.	L P.
	CASTELNUOVO MONTI, VETTO, CIANO	6	4.857		L
	BAISO, CARRINETI, TOANO FAMBELO, PUSANA,	7	2.926		L
	COLLAGNA, LIGONCHIO	8	4.343		L
	VILLAMINOZZO, LIGONCHIO	9	5.885		L
			59.915		

PROV.	C O M U N E	N. TGSC	SUP. HA	AREA PREFERENZ.	
				propria	lett.
MO	CARRI	1	4.861	SI	
	NOVI	2	1.529	SI	
	CONCORDIA	3	1.254	SI	
	S. POSSIDONIO	4	510	SI	
	RIANDELA	5	4.879	SI	
	VALLE EMILIA	6	3.851	SI	
	S. FELICE SUL PANARO	7	1.794	SI	
	CANNOSANTO	8	520	SI	
	CAZZO	9	847	SI	
	MEZZO	10	775	SI	
	MEZZOLA	11	898	SI	
	S. PROSPERO	12	4.941	SI	
	MEDEA	13	1.053	SI	
	LAMONTEGALLIANO	14	1.469	SI	
	VALTERRA	15	285	SI	
	BASTIARCA	16	1.021	SI	
	COMPOSTO	17	898	SI	
	RAVARINO	18	1.537	SI	
	MONTECATOLI	19	2.798	SI	
	CASTELFRANCO EMILIA	20	800	SI	
	SAN CESAREO	21	1.210	SI	
	SP. LAMBERTO	22	1.932	SI	
	FORMIGINE	23	895	SI	
	CASTELNUOVO RANGONE	24	1.166		L
	RIOLUNATO	25	142	SI	
	MEZZOLA	26	1.543	SI	
	CASTELFRANCO	27	1.129		L
	GUIGLIA	28	820	SI	
	SAVIGNANO	29	2.895		L
	ZOCCA	30	2.877		L
	MONTESE	31	545	SI	
	MARCHEFIO	32	418	SI	
	FIORANO	33	941	SI	
	SASSUOLO	34	2.956		L
	FANANO	35	1.895		L
	FANANO	36	1.013		L
	MONTEFIORINO	37	4.443		L
	FRASSINORO	38	3.359		L
	SERRAMAZZONI	39	6.958		L
	PAVULLO	40	1.211		L
	POLINAGO	41	1.909		L
	LAMARCOGNANO	42	1.118		L
	SESTOLA	43	3.226		L
	FANANO	44	1.297		L
	RIOLUNATO	45	2.511		L
	PIEVEPELAGO	46	846		L
	FIUMALBO	47	618		L
MONTECRETO					
			86.430		

PROV.	C O M U N E	N. TBSC	SUP. HA	AREA PREFERENZ.	
				propria	lett.
BO	S. GIOVANNI PERSICETO,				
	S. AGATA BOLOGNESE,				
	CREVALCORE, ANZOLA EMILIA,				
	SALA BOLOGNESE	1	5.286	SI	
	CREVALCORE	2	4.005	SI	
	S. PIETRO IN CASALE,				
	GALLIERA, BENTIVOGLIO,				
	PIEVE DI CENTO, CASTELLO				
	D'ARGILE, S. GIORGIO DI				
	PIANO, S. GIOVANNI PERSICETO,				
	MALALBERGO, SALA BOLOGNESE	3/4	9.919	SI	
	MALALBERGO, BARICELLA,				
	MINERBIO, GALLIERA	5	5.240	SI	
	MEDICINA, BUDRIO, MOLINELLA,				
	IMOLA	6	8.595	SI	
	IMOLA, CASTELGUELFO,				
	MARZANO, DOZZA	7	4.068	SI	
	CASTEL S. PIETRO, DOZZA IMOLESE,				
	IMOLA, CASALFIUMANESE	8	7.817	SI P.	L P.
	LOIANO, MONZUNO, MARZABOTTO,				
	CASALPARTONI, PIANORO	9	5.317		L
	MARZABOTTO, SASSO MARCONI,				
	CASTEL S. PIETRO	10	3.209		L
MONTE S. PIETRO, MONTEVESILIO,					
CASPELLANO, ZOLA PREDORA	11	4.463	SI P.	L P.	
SAN BENEDETTO, MONZUNO,					
MONTE S. PIETRO	12	4.778			
BRIZZANA, VERGATO, CASTEL					
CAVIANO, GAGGIO MONTANO	13	4.882		L	
CAMUGNANO, CASTEL DI CASIO,					
CARTIGLIONE DEI PEROLI,					
GRANAGLIONE, BRIZZANA,					
PORRETTA TERME	14	9.741		L	
ANZOLA EMILIA, CALDERARA DI					
RENO	15	1.057	SI		
GRANAROLO, MINERBIO	16	1.093	SI		
MOLINELLA, BUDRIO	17	4.385	SI		
FONTANELICE, CASALFIUMANESE,					
CASTEL DEL RIO, BORGO TOS-					
SIGNANO	18	2.576		L	
CASTEL DEL RIO	19	1.038		L	
MONTERENZIO	20	4.041		L	
DOZZANO EMILIA, S. LAZZARO,					
MONTERENZIO, CASTEL S. PIETRO	21	1.317	SI P.	L P.	
BOLOGNA SUD, PIANORO,					
SASSO MARCONI	22	1.527	SI P.	L P.	
MONGHIDORO, LOIANO, MONZUNO	23	3.633		L	

segue/Provincia di Bologna

PROV.	C O M U N E	N. TGSC	SUP. HA	AREA PREFERENZ.	
				propria	lett.
BO	SAVIGNO, CASTELLO DI SERRA- VALLE, MONTEVEGLIO, VERGATO, BAZZANO	24	6.156	SI P.	L P.
	GASGIO MONTANO, LIZZANO IN BELVEDERE, PORRETTA TERME	25	4.402		L
	CASTENASO, BUDRIO, S. LAZZARO, OZZANO EMILIA, CASTEL S. PIETRO	26	3.051	SI	
	BOLOGNESE, CALDERARA DI RENO, ARRELLATO, CASTEL- MAGGIORE, CASTEL D'ARGILE	27	1.513	SI	
			113.090		

PROV.	C O M U N E	N. TGSC	SUP. HA	AREA PREFERENZ.	
				propria	lett.
FO	FORLÌ, CASTROCARO, DOVADOLA, PREDAPPIO	1	6.952	SI	
	MELDOLA, BERTINORO, FORLIM- POPOLI, CESENA	2	6.318	SI	
	S. SOFIA, BAGNO DI ROMAGNA, PREMILCUORE, GALEATA	3	7.106		L
	CIVITELLA ROMAGNA	4	6.882		L
	CESENA, MONTIANO, LONGIANO, BORGHI, RONCOFREDDO, SOGLIANO	5	8.882	SI P.	L P.
	MERCATO SARACENO, CESENA, SARSINA, RONCOFREDDO, SOGLIANO	6	7.196	SI P.	L P.
	SARSINA, BAGNO DI ROMAGNA, VERGHERETO	7	5.154		L
	BAGNO DI ROMAGNA	8	5.188		L
	VERGHERETO, SARSINA	9	6.619		L
	DOVADOLA, ROCCA S. CASCIANO, MODIGLIANA	10	1.048		L
	SARSINA, MERCATO SARACENO, BAGNO DI ROMAGNA	11	2.187		L
		63.532			

50
51

PROV.	C O M U N E	N. TGSC	SUP. HA	AREA PREFERENZ.	
				propria	lett.
RA	RAVENNA, CERVIA	1	9.100	SI	
	RAVENNA	2	7.800	SI	
	CONSELICE, LUGO, S. AGATA BOLOGNESE, MASSALOMBARDA, BAGNARA, COTTIGNOLA	3	8.200	SI	
	FERRISONE, LUGO, FUSIGNANO, BOGNACAPALLO	4	9.100	SI	
	FERRISA, ERISIGHELLA, RIOLO TERME, CASTELBOLOGNESE, SOLAROLO	5	11.300	SI	
	ERISIGHELLA, CASOLA VALSENIO	6	9.500		L
			55.000		

PROV.	C O M U N E	N. TGSC	SUP. HA	AREA PREFERENZ.	
				propria	lett.
FE	CASTENO	1	5.300	SI	
	BOSSIORENATICO, S. AGOSTINO, CENTO, MIRABELLO, VIGARANO	2	7.750	SI	
	FERRARA, VIGARANO, BONDENO	3	5.120	SI	
	FERRARA, ARGENTA	4	6.100	SI	
	FERRARA, COPPARO	5	7.100	SI	
	VOGHIERA, FERRARA, MASI TORELLO	6	5.450	SI	
	COPPARO, IDLANDA, FORMIGNANA	7	7.900	SI	
	COPPARO, FERRARA, FORMIGNANA, TRESIGALLO, IDLANDA	8	4.000	SI	
	OSTELLATO, MASSAFISCAGLIA, MIGLIARO, MIGLIARINO	9	7.700	SI	
	ARGENTA	10	9.000	SI	
	CODIGORO, MESOLA	11	6.300	SI P.	A F.
	DOMACCHIO, LAGOSANTO	12	4.000	SI P.	A F.
	FERRA, RO FERRARESE, COPPARO, MESOLA	13	5.800		A
	GORO, CODIGORO	14	3.500		A
	PORTOMAGGIORE	15	4.250	SI	
	MESOLA, CODIGORO	16	4.000		A
			93.270		



Roma 19

Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste

GABINETTO DEL MINISTRO

Al

Prot. N. Posiz.

Risposta al Foglio del Dir. Sez. N.

OGGETTO

4. CONTROLLI SUL RISPETTO DEGLI IMPEGNI DA PARTE DEI BENEFICIARI

I controlli verranno effettuati dal C.F.S. come disposto e chiarito con le ministeriali n. 5281 del 15.2.1990 e n. 23 del 16.3.1990. Essi saranno eseguiti, in collaborazione con le Regioni e con la Provincia Autonoma di Bolzano, dopo l'avvenuto pagamento dell'aiuto.

Tali controlli dovranno essere effettuati con le modalità di cui all'art. 14 del Reg. CEE 1272/88, secondo le quali essi dovranno comprendere un campione non inferiore al 5% delle aziende beneficiarie e far riferimento alla ripartizione geografica delle superfici interessate. Comporteranno inoltre:

- l'accertamento del rispetto dei divieti ed obblighi di cui all'art. 4 del citato Regolamento;
- le verifiche di cui al paragrafo 3 del citato art. 14.

Per consentire alla D.G.E.M.F. di poter impartire ai propri organi periferici le varie disposizioni operative connesse all'espletamento dei controlli, ivi compreso l'impiego di personale e mezzi, l'AIMA, dopo l'avvenuto pagamento dell'aiuto invierà alla predetta Direzione duplice copia dei prospetti riepilogativi, distinti per regioni e province e con l'indicazione del numero delle aziende beneficiarie, delle superfici interessate e degli importi corrisposti.

Si prega inoltre per ogni lettera di risposta di indicare nella risposta il n. di protocollo di Direzione a cui si risponde.



Roma: 19

Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste

GABINETTO DEL MINISTRO

A
.....

Prot. N.°

Prov.

Risposta al Foglio del
Dir. Ser. N.°

OGGETTO

L'avvio della fase operativa inizierà con la programmazione in sede regionale o della provincia autonoma dei controlli, che sarà attuata dal coordinatore regionale del C.F.S. in collaborazione con il responsabile dell'ufficio della Regione o della Provincia Autonoma preposto al settore. Per quanto riguarda le Regioni a statuto speciale Sicilia, Sardegna, Valle D'Aosta, Friuli Venezia Giulia e la Provincia Autonoma di Bolzano i coordinatori regionali del C.F.S. responsabili sono rispettivamente quelli della Calabria, del Lazio, del Piemonte e del Veneto.

I funzionari di cui sopra predisporranno un programma di massima dei controlli da effettuare ogni anno nel territorio di competenza, stabilendo il campione o, eventualmente, i campioni (differenziati per zona e/o per tipo di controllo) in relazione all'insieme di tutte le aziende agricole beneficiarie degli aiuti di cui all'art. 5 del D.M. n. 35/90.

La percentuale delle aziende da sottoporre a controlli deve tener conto delle possibilità operative degli Uffici, ma soprattutto dell'obbligo di individuare con la maggior precisione possibile il grado di rispetto delle norme regolamentari da parte delle aziende beneficiarie del regime di aiuti in questione.

Pertanto, se dopo il completamento del programma di controllo di cui sopra in una o più zone si riscontri un consistente livello di inadempienze, potrà risultare necessario aumentare la percentuale del campione sino a realizzare, nei casi più gravi, il 100% dei controlli in loco.



Roma. 19

Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste

GABINETTO DEL MINISTRO

M

Prot. N°

P. n.°

Richiesta al Foglio del
Dir. ... Sez. ... N°

OGGETTO

Va tenuto presente, in proposito, che la regolamentazione comunitaria, pur autorizzando un controllo minimo del 5% delle aziende, pone a carico dell'interessato e degli Stati membri le eventuali conseguenze finanziarie del mancato rispetto della normativa comune.

I sopralluoghi saranno effettuati previo invio all'azienda del relativo avviso, almeno 15 giorni prima della data stabilita.

I controlli saranno eseguiti da personale del C.F.S. con qualifica di Ufficiale di P.G. e agente di P.S., con la partecipazione di un funzionario della regione o della Provincia Autonoma.

Per i relativi verbali di controllo verranno impiegati i modelli SIAN 5/a - 5/b - 5/c opportunamente timbrati sull'intestazione con la denominazione della struttura del C.F.S. preposta al controllo e firmati e timbrati in calce dal personale che lo ha effettuato. Tre copie di tali verbali dovranno essere trasmessi alla D.G.E.M.F..

Due esemplari resteranno a corredo atti d'ufficio della struttura del C.F.S. e dell'ufficio della regione o provincia autonoma.



Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste

GABINETTO DEL MINISTRO

Roma, 19

M.

Prot. N.°

Posiz.

Risposta al Foglio del
Dir. Sez. N.°

OGGETTO

5. SOMME INDEBITAMENTE PAGATE E SANZIONI

Ai sensi dei regolamenti comunitari in materia finanziaria (regolamento CEE n. 729/70 e successive modificazioni ed integrazioni) e della normativa nazionale (legge 23.12.1986, n. 898) che hanno introdotto nuove fattispecie di reato e di illecito amministrativo nei casi di indebite percezioni di aiuti conseguite mediante esposizione di dati e notizie false, occorre provvedere al recupero delle somme, procedendo al tempo stesso agli ulteriori adempimenti, compreso l'assolvimento dell'obbligo periodico di informazioni da trasmettere alla Commissione CEE ai sensi del Regolamento CEE n. 283/72 del 7.2.1972.

In particolare, ove gli Organi del C.F.S. accertassero, in sede di controllo, le violazioni di cui all'art. 2 della citata legge n. 898, fermo restando l'obbligo della denuncia alla competente autorità giudiziaria, dovranno inviare il rapporto giudiziario oltre che all'autorità giudiziaria alla D.G.E.M.F.

Il rapporto prescritto dall'art. 17 della Legge 24.11.1981, n. 689, così come modificato dall'art. 4 della Legge n. 898/86 dovrà essere trasmesso all'Ispettorato Centrale Repressione Frodi e, per conoscenza, alla D.G.E.M.F., unitamente al processo verbale in originale o copia conforme, con la prova dell'avvenuta contestazione immediata o della notifica degli estremi della violazione in applicazione della disciplina sanzionatoria di cui all'art. 3, Legge n. 898/86.



Roma: 19

Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste

GABINETTO DEL MINISTRO

A
.....

Proposta al Foglio del
Dir. Ser. N.

Prot. N.
P.

OGGETTO

Copia autentica del p.v. dovrà altresì essere inviata alla Regione competente o alla Provincia Autonoma di Bolzano e per conoscenza all'Ufficio Agroindustria ed all'AIMA.

Gli uffici liquidatori delle Regioni e della Provincia autonoma di Bolzano procederanno direttamente ed immediatamente all'azione di recupero dell'indebitato. Le somme recuperate quale restituzione dell'indebitato dovranno essere versate all'AIMA a mezzo vaglia del Tesoro, con vincolo di accreditamento al conto corrente infruttifero n. 416 della Tesoreria Centrale dello Stato, intestato ad "AIMA - Gestione Finanziaria", distinguendo la parte comunitaria da quella nazionale. Tali vaglia dovranno essere trasmessi in originale all'AIMA.

Per quanto riguarda la sanzione amministrativa, si segnala che con D.M. 31251/88 del 28 giugno 1988, il Ministro dell'Agricoltura e delle foreste ha designato i funzionari delegati ad emettere l'ordinanza-ingiunzione di cui sopra.

Per le sanzioni d'importo non superiore a f. 30.000.000 essi sono i Direttori degli uffici periferici dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, nell'ambito della circoscrizione di rispettiva competenza.

Per le sanzioni superiori a detto importo, la competenza ad emanare la riferita ordinanza è dell'Ispettore generale capo per la repressione delle frodi sino al limite di f. 200.000.000 e del Ministro dell'agricoltura oltre tale limite.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

Art. 24.

Regolamento di attuazione.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia emana, con proprio decreto, il regolamento di attuazione della presente legge, con il quale vengono in particolare determinati:

- 1) criteri e modalità per la valutazione dei requisiti tecnici ed economici che devono essere posseduti dai richiedenti i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione;
- 2) i contenuti dei programmi di lavoro in relazione all'estensione ed alla conformazione dei territori interessati;
- 3) i criteri per il rilascio delle proroghe ed i casi di riduzione o restituzione delle aree;
- 4) lo sfruttamento delle risorse geotermiche e delle sostanze associate rinvenute da parte dei titolari dei permessi e delle concessioni;
- 5) le procedure per il rilascio dei titoli minerari e la disciplina dei rapporti di contiguità;
- 6) le modalità per la revoca delle concessioni di coltivazione in caso di ampliamento del campo geotermico;
- 7) le prescrizioni relative al reinserimento dei fluidi;
- 8) la revisione, con criteri di gradualità, dei titoli concessi anteriormente alla entrata in vigore della presente legge;
- 9) di intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con il Ministro per i beni culturali e ambientali e con il Ministro per l'ecologia i criteri per la redazione ed i contenuti essenziali degli studi di valutazione preventiva delle modifiche ambientali di cui agli articoli 4 e 11 della presente legge.

Art. 25.

Entrata in vigore.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Legge 23 dicembre 1986, n. 897 (in Gazz. Uff., 27 dicembre, n. 299). — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 700, recante norme urgenti in materia di ordinamento penitenziario militare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica:

Promulga la seguente legge:

Art. 1. Il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 700 (1), recante norme urgenti in materia di ordinamento penitenziario militare, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — 1. Nel primo comma dell'art. 2 della legge 29 aprile 1983, n. 167, le parole: "per almeno tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "per almeno un mese".»

2. Dopo il quinto comma dell'art. 2 della legge 29 aprile 1983, n. 167, è inserito il seguente:

(1) V. Lex 1986, parte I, p. 2035.

«Il periodo di affidamento in prova nel caso di revoca del provvedimento di ammissione per motivi non dipendenti dall'esito negativo della prova, vale come espiazione di pena».

3. L'art. 4 della legge 29 aprile 1983, n. 167, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (Competenza in materia di affidamento in prova del condannato militare)»

1. La competenza in materia di affidamento in prova è attribuita al tribunale militare di sorveglianza».

4. L'art. 5 della legge 29 aprile 1983, n. 167, è abrogato».

Legge 23 dicembre 1986, n. 898 (in Gazz. Uff., 27 dicembre, n. 299). — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica:

Promulga la seguente legge:

Art. 1. Il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701 (1), recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'art. 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — 1. L'Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva (AGE-Control S.p.a.) svolge i compiti e assolve le pubbliche funzioni di controllo ad essa assegnati dai regolamenti CEE n. 2262 del Consiglio in data 17 luglio 1984 e n. 27 della commissione in data 4 gennaio 1985.

2. La struttura dell'Agenzia, la sua organizzazione e la sua gestione, compresa la predisposizione e l'approvazione del bilancio e del programma di attività, la selezione e la formazione del personale e la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e della commissione delle Comunità europee, sono disciplinate dai predetti regolamenti CEE; per gli aspetti da questi non regolati si applicano le norme dell'ordinamento giuridico italiano sulle società per azioni.

3. Nell'assolvimento dei compiti e delle funzioni assegnati dai predetti regolamenti CEE e, in particolare, nell'esercizio dei controlli e nella esecuzione degli accessi previsti dall'art. 2, n. 4, del citato regolamento CEE n. 27 del 1985, gli ispettori dell'AGE-Control esercitano i poteri propri della loro qualità di pubblici ufficiali e sono soggetti ai relativi doveri. Si applicano le disposizioni degli articoli 4, quarto comma, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447.

4. Dal 1° gennaio 1987 la partecipazione all'AGE-Control è riservata a soggetti pubblici.

5. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'AGE-Control è disciplinato dal consiglio di amministrazione con riferimento ai criteri fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel settore industriale, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'AGE-Control. Al personale in servizio presso l'AGE-Control è fatto divieto di assumere altro impiego o incarico e di esercitare attività professionali, commerciali o industriali».

L'art. 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — 1. Gli ispettori dell'AGE-Control riferiscono sui risultati dei loro controlli al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, alle regioni e province autonome interessate, all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA e, all'occorrenza, alla commissione delle Comunità europee per i provvedimenti, le determinazioni e le valutazioni di rispettiva competenza.

(1) V. Lex 1986, parte I, p. 2037.

178 (1986), I.

2. Qualora riscontrino la violazione di norme penali, gli ispettori dell'AGP-Contro presentano rapporto all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 2 del codice di procedura penale, informandone il proprio presidente.

3. Salva restando l'autonomia di azione della polizia tributaria, dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applica altresì la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447*.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2. 1. Chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è inferiore ad un decimo del beneficio legittimamente spettante, e comunque non superiore a lire venti milioni, si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

2. Agli effetti della sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti, il comma 1 dell'art. 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detto Fondo, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

Art. 3. 1. Indipendentemente dalla sanzione penale e qualunque sia l'importo indebitamente percepito, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'art. 2 il percettore è tenuto, oltre alla restituzione dell'indebito, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo indebitamente percepito.

2. L'amministrazione competente determina le somme dovute ai sensi del comma 1 ed emette ingiunzione di pagamento della somma stessa. Qualora l'istanza sia stata inoltrata per il tramite di un'associazione o unione di produttori, l'ingiunzione viene notificata alla stessa associazione o unione, la quale è tenuta in solido con il produttore al versamento delle somme dovute ove ne risulti la corresponsabilità.

3. L'irrogazione della sanzione amministrativa non resta sospesa nel caso che per il fatto sia promosso procedimento penale. Fermo il disposto del comma 5, qualora sia proposta opposizione all'ingiunzione dinanzi al pretore, questi sospende il giudizio di opposizione e può sospendere l'esecutività dell'ingiunzione a norma dell'ultimo comma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Il versamento deve avvenire entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dell'ingiunzione.

5. Fino all'avvenuto pagamento resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.

6. Entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza esecutiva, ancora che non irrevocabile o non passata in giudicato, l'amministrazione competente è tenuta a rimborsare le somme che giudizialmente risultino da essa recuperate in eccedenza.

7. Le somme indebitamente erogate, che vengono recuperate ai sensi del presente articolo in favore della Comunità economica europea o di amministrazioni statali diverse dall'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo (AIMA) sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, ai fini della successiva restituzione ai predetti soggetti per la parte di effettiva pertinenza. Le somme dovute ad amministrazioni statali sono iscritte nei rispettivi stati di previsione. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,

le occorrenti variazioni di bilancio. Le somme recuperate dagli organismi di intervento in favore della Comunità economica europea sono alla stessa rimborsate dagli organismi predetti, anche mediante conguaglio, ove autorizzato dalla Comunità economica europea nell'ambito del sistema FEOGA-Sezione garanzia.

Art. 4. 1. All'accertamento delle violazioni amministrative previste nei precedenti articoli 2 e 3 e all'irrogazione delle relative sanzioni si applica il capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con le seguenti modificazioni:

a) se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, agli interessati residenti nel territorio dello Stato entro il termine di centottanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosanta giorni dall'accertamento;

b) è escluso il pagamento in misura ridotta;

c) l'ordinanza-ingiunzione è emessa dal Ministro competente o che esercita la vigilanza sull'amministrazione competente ovvero da un funzionario da lui delegato; nelle materie di competenza delle regioni e per le funzioni amministrative ad esse delegate l'ordinanza-ingiunzione è emessa dal presidente della giunta regionale o da un funzionario da lui delegato;

d) il rapporto previsto nell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, deve essere presentato all'autorità indicata nella precedente lettera c).

Art. 5. 1. Sono abrogati l'art. 9 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 gennaio 1968, n. 10, e il primo comma dell'art. 4 della legge 13 agosto 1979, n. 424.

Legge 23 dicembre 1986, n. 899 (in Gazz. Uff. 27 dicembre, n. 299). — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica:

Promulga la seguente legge:

Art. 1. 1. Il decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708 (1), recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'art. 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — 1. Fino al 31 marzo 1987 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili di proprietà privata e pubblica ad uso abitazione è sospesa nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti ed in quelli della delibera adottata dal CIPE in data 30 maggio 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1985. Le stesse disposizioni si applicano negli altri comuni capoluogo di provincia.

2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto il CIPE, sentite le regioni, procede entro il 31 marzo 1987 alla integrale revisione della delibera assunta in data 30 maggio 1985 classificando ad alta tensione abitativa solo quei comuni, superiori a 10.000 abitanti secondo le risultanze dell'ultimo censimento, compresi nei mandamenti pretorili nei quali il rapporto tra le richieste di esecuzione relative all'anno 1986 e le famiglie residenti risulti superiore allo stesso rapporto considerato a livello nazionale».

All'art. 2:

al comma 1, le parole: «art. 4» sono sostituite dalle seguenti: «art. 1»;

al comma 3, le parole: «entrata in vigore» sono sostituite dalla parola: «conversione».

(1) V. Lex 1986, parte I, p. 2041.

